
Circolare di studio n. 3/2017

Periodo 16-28 Febbraio

SG

Studio Gurgenti

Dottori Commercialisti

Sommario

Bene a sapersi	3
Telefisco 2017: puntualizzazione in materia di rottamazione delle cartelle o definizione agevolata dei ruoli.....	3
Versamento della tassa per i libri sociali	4
Regime forfetario e istanza per il regime contributivo agevolato	6
Contribuzione Inps 2017 per i lavoratori domestici	7
Inail-interessi dovuti sui versamenti rateizzati dei premi autoliquidati per l'anno in corso.....	9
Cessioni di veicoli usati e Iva	11
Anche il depositario al termine della tenuta delle scritture contabili può comunicare l'avvenuta risoluzione del rapporto	13
Agenda.....	14
Scadenario dal 16 al 28 febbraio 2017.....	14
Schede operative.....	20
Autoveicoli strumentali nell'attività d'impresa (anno 2017)	20
Autoveicoli con limitazioni fiscali nell'attività d'impresa aventi il requisito dell'inerenza, ma non sono utilizzati esclusivamente per l'attività svolta (anno 2017).....	22
Check list.....	25
Visto di conformità del credito risultante dal modello Iva 2017	25

Bene a sapersi

Telefisco 2017: puntualizzazione in materia di rottamazione delle cartelle o definizione agevolata dei ruoli

L'Agenzia delle entrate, in occasione dell'evento "Telefisco 2017" del 2 febbraio scorso, ha chiarito diversi aspetti procedurali delle recenti novità fiscali, rispondendo ai quesiti della stampa specializzata, fornendo numerose precisazioni in merito sia alla recenti novità legislative.

In particolare, per quanto attiene alla "rottamazione delle cartelle" è stato precisato che per quanto attiene:

- *al perfezionamento dell'accesso alla definizione agevolata*, non si deve fare riferimento alla data di presentazione della domanda o a quella del pagamento della prima o dell'unica rata, in quanto il comma 1 dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, stabilisce che l'abbattimento:

- delle sanzioni amministrative comprese nei carichi definiti;

e:

- degli interessi di mora;

risulta condizionato al *pagamento integrale*:

- del capitale e degli interessi compresi nei carichi;

- dell'inerente aggio;

- delle spese esecutive;

nonché dei diritti di notifica.

Inoltre, è opportuno anche sottolineare che il successivo comma 4 dispone poi che - *nel caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata o di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute* - la definizione agevolata non è efficace e, di conseguenza, Equitalia prosegue nell'attività di recupero dell'integrale importo dovuto dal debitore a seguito dell'affidamento del carico, al netto, ovviamente, dei versamenti effettuati, che vengono acquisiti a titolo di acconto.

In altri termini, la definizione agevolata si deve ritenere efficace esclusivamente se tutte le somme dovute - *e non soltanto quelle comprese nell'eventuale prima rata* - risultano tempestivamente corrisposte;

- *alla rimodulazione della dilazione in corso, nell'ipotesi di definizione agevolata parziale dei carichi oggetto di dilazione precedente*, è necessario che il debitore si rechi presso gli sportelli di Equitalia al fine di ottenere l'aggiornamento dell'entità delle rate da corrispondere per le singole successive scadenze, al netto dei carichi oggetto di definizione, per i quali, - ai sensi del comma 6 dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 - le rate in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016 restano sospese fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione;
- *alla definizione agevolata di una pluralità di carichi compresi in una stessa cartella per la quale risulta essere stata avviata una procedura di recupero coattivo*, le spese per le procedure che «pesano» sui singoli carichi verranno imputate in proporzione al rispettivo ammontare di competenza;
- *agli effetti dei pignoramenti in corso*, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, la presentazione della dichiarazione di adesione obbliga l'agente della riscossione a non proseguire nelle procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che alternativamente:
 - non sia ancora stato tenuto il primo incanto con esito positivo;
 - non sia stata presentata istanza di assegnazione;
 - non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

Ne deriva, di conseguenza, che se, all'atto della presentazione della dichiarazione, il terzo pignorato ha già iniziato ad effettuare i versamenti o è già stata presentata istanza di assegnazione al giudice, non ricorrono e, quindi, non sussistono i presupposti per l'interruzione della procedura esecutiva;

- *ad una rateazione accordata dopo il 24 ottobre 2016*, il soggetto debitore ha l'obbligo di procedere al pagamento delle rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 solamente per le rateizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, cioè alla data del 24 ottobre 2016;
- *allo scomputo del versato a titolo di sanzioni in presenza sia di dilazione, sia di versamenti parziali eseguiti senza un piano di rateazione*, l'art. 6, comma 8, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, dispone espressamente che, ai fini della determinazione delle somme che devono essere versate per effetto della definizione, si deve tenere in considerazione unicamente degli importi già versati «a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati», cioè relativi alle sole componenti dell'obbligazione affidata in carico a Equitalia che hanno tale natura.

Pertanto, non può essere computato ai predetti fini quanto versato a titolo di sanzioni, che, come previsto dalla lettera b) del citato comma 8 dell'art. 6, resta definitivamente acquisito.

Tale modalità procedurale si applica testualmente a tutti i pagamenti parziali, a prescindere dal titolo per il quale gli stessi sono stati effettuati, e, quindi, si rende operativa con riferimento a tutti i pagamenti parziali effettuati, sia in adempimento ad un piano di rateizzazione, sia genericamente a titolo di acconto;

- *aggi per le sole somme dovute per estinguere il debito in sede di definizione agevolata*, si rendono dovuti in quanto relativi alle sole somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, vale a dire agli importi che lo stesso debitore deve versare per ottenere l'estinzione del debito a titolo di sanzioni e interessi di mora. L'aggio, di conseguenza, non si rende dovuto sulle sanzioni.

Versamento della tassa per i libri sociali

Entro il 16 marzo 2017, per le società di capitali e cioè:

- società per azioni;
- società a responsabilità limitata;
- società in accomandita per azioni;
- società consortili;

- aziende speciali degli enti locali e dei consorzi tra enti;

nonché, in relazione alla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E (paragrafo: 12.1.3), per:

- le società di capitali in liquidazione ordinaria;
- le società di capitali in procedura concorsuale, se permane l'obbligo onere dei libri da vidimare nei modi previsti dal codice civile, con esclusione di quelle fallite;

sussiste l'obbligo di procedere al versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali, il cui importo dovuto, *che deve essere calcolato in relazione all'entità del capitale sociale esistente al 1° gennaio 2017*, è pari a:

- € 309,87, se il capitale o il fondo di dotazione non è superiore a € 516.456,90;
- € 516,46, se il capitale o il fondo di dotazione supera € 516.456,90.

Sono *esonerate dal pagamento* della tassa sui libri sociali:

- le società cooperative e di mutua assicurazione, che, in sede di vidimazione, sono tenute a corrispondere la tassa di concessione governativa nella misura di € 67,00 per ogni 500 pagine o frazione;
- i consorzi che non assumono la forma di società consortili (vedere, al riguardo, la risoluzione 10 novembre 1990, n. 411461);
- le società di capitali dichiarate fallite, in quanto il curatore deve attivare le scritture previste dalla Legge fallimentare, che vengono vidimate dal Giudice Delegato "senza spese";

- le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro che risultano affiliate a:
 - una Federazione sportiva nazionale;
 - una disciplina sportiva associata;
 - un ente di formazione sportiva;

tenendo, inoltre, in considerazione che l'inerente atto costitutivo deve necessariamente risultare coerente e in conformità alle prescrizioni di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289. Tale esonero si ritiene collegato al fatto che l'art. 13-bis, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dall'art. 90, comma 7, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, prevede espressamente che *"gli atti e i provvedimenti concernenti le Onlus-organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative"* e, quindi, se non devono assolvere la tassa di concessione governativa in sede di vidimazione, non dovrebbero nemmeno essere tenuti ad eseguire il versamento forfetario annuale.

Attualmente, la vidimazione iniziale è prevista solamente per i libri sociali obbligatori di cui all'art. 2421 del codice civile, riguardanti specificamente:

- il libro soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo e/o del consiglio di amministrazione;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle obbligazioni;
- di ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Se, dopo aver corrisposto la tassa annuale, la società pone in essere il trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro Ufficio dell'Agenzia delle entrate, non è tenuta ad eseguire un ulteriore versamento in quanto, a seguito dello stesso, non si rende necessario eseguire una nuova vidimazione dei libri sociali.

Pertanto, relativamente ad una società costituita alla fine del precedente anno solare, come, a titolo meramente indicativo, in data 31 ottobre, con termine del primo esercizio sociale al 31 dicembre, si ritiene non dovuta la tassa in argomento, in quanto la medesima si deve ritenere operativa per anno e non per periodo d'imposta.

In pratica, poiché il tributo, in sede di costituzione, è già stata corrisposto per l'anno in corso, il primo versamento che deve trovare esecuzione è quello che deve risultare posto in essere entro il successivo 16 marzo per la competenza del nuovo anno solare.

Il versamento della cosiddetta *tassa annuale*, che è deducibile ai fini sia dell'Ires sia dell'Irap, è dovuto, come detto, in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati nell'anno, e, ai fini operativi, sostituisce l'onere della tassa di concessione governativa per la vidimazione dei libri sociali.

Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato utilizzando il modello F24, specificando:

- il codice tributo: 7085;
- l'anno di riferimento: 2017.

Nel sito internet dell'Agenzia delle entrate viene evidenziato che *l'omesso versamento della tassa annuale in argomento "è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a € 103"*, anche se, in assenza di una specifica sanzione stabilita dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 per l'omesso e/o per il ritardato versamento, si ritiene coerente fare riferimento alla regola generale in tema di omesso versamento dei tributi di cui all'art. 13, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che fissa l'entità della sanzione amministrativa nella misura pari al 15% o al 30% dell'importo dovuto, in relazione al momento del pagamento.

Aderendo alla tesi della *"sanzione amministrativa pari al 15 o al 30%"*, sussiste la possibilità, *in assenza di cause ostative*, di fare ricorso al ravvedimento operoso con il pagamento della sanzione amministrativa:

- entro 14 giorni dal 16 marzo 2017, nella misura dallo 0,1% al 1,4% (in quanto, per ogni giorno di ritardo, deve essere conteggiato lo 0,1%);
- dai 15 ai 30 giorni successivi il 16 marzo 2017, nella misura ridotta del 1,50% (1/10 del 15%);
- entro 90 giorni dal 16 marzo 2017, nella misura ridotta del 1,67% (1/9 del 15%);
- dopo i 90 giorni ed entro un anno dal 16 marzo 2017, nella misura del 3,75% (1/8 del 30%);
- dopo un anno ed entro due anni dal 16 marzo 2017, nella misura del 4,29% (1/7 del 30%);
- oltre due anni dal 16 marzo 2017, nella misura del 5% (1/6 del 30%).

Regime forfetario e istanza per il regime contributivo agevolato

Per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, *che applicano il regime forfetario*, sussiste la possibilità di beneficiare di una specifica riduzione contributiva non obbligatoria, in quanto ha carattere opzionale e, di conseguenza, risulta accessibile esclusivamente a seguito di specifica domanda trasmessa, in via telematica, all'Inps dal soggetto interessato.

In particolare, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta alle gestioni artigiani e commercianti, ai sensi dell'art. 1 della L. 2 agosto 1990, n. 233, la base imponibile risulta costituita dal reddito d'impresa individuato ai fini fiscali, con la conseguenza, per coloro che applicano il "regime forfetario", che la contribuzione dovuta, sia sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, può, come detto, su espressa richiesta, ridotta del 35%.

Ai fini dell'accredito della contribuzione versata, continua ad applicarsi l'art. 2, comma 29, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito, attribuisce il diritto all'accREDITAMENTO di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito, sia all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

Nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti di entità inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto corrisposto.

Ai fini dell'accredito di 12 mesi di contribuzione, pertanto, deve risultare corrisposta una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale.

Pertanto, se viene effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario, ma inferiore rispetto al dovuto, si attiverà l'operazione del recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Nell'ipotesi di impresa già esistente, i contributi devono necessariamente risultare attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare, mentre nell'ipotesi di nuova impresa, la decorrenza coinciderà naturalmente con il mese di inizio di imposizione contributiva.

In ogni caso, è opportuno tenere presente che si rende sempre dovuto il contributo di maternità, pari ad € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

Per quanto attiene ai familiari coadiuvanti e/o coadiutori, compresi nel regime previdenziale agevolato cui ha aderito il titolare dell'impresa, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'art. 3-bis del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438.

Pertanto, la base imponibile su cui il titolare deve procedere a calcolare la contribuzione dovuta è data dalla quota di reddito determinato forfetariamente ed attribuito al collaboratore sino ad un massimo del 49%, oltre a tutti gli altri redditi d'impresa che il collaboratore ha, in concreto, eventualmente percepito nel periodo d'imposta.

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene esclusivamente sulla base di apposita dichiarazione che il soggetto interessato ha l'onere di presentare all'Inps entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intende usufruire del regime agevolato.

Al riguardo, si ritiene importante porre in evidenza che se non risulta rispettato tale termine, l'accesso al regime agevolato non sarà consentito per l'anno in corso, mentre, per il successivo, deve necessariamente essere presentata una nuova domanda entro il 28 febbraio dell'anno successivo e l'agevolazione sarà accordata con decorrenza 1° gennaio del relativo anno, sempreché il richiedente permanga in possesso dei requisiti di legge e possa continuare ad applicare il "regime forfetario".

Contribuzione Inps 2017 per i lavoratori domestici

Entro il giorno 10 del mese successivo a ciascun trimestre solare, deve essere eseguito il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici per il precedente trimestre, la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).

Infatti, versamenti devono risultare eseguiti secondo il seguente scadenziario:

- primo trimestre, dal 1° al 10 aprile;
- secondo trimestre, dal 1° al 10 luglio;
- terzo trimestre, dal 1° al 10 ottobre;
- quarto trimestre, dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo;

tenendo in considerazione che per adempiere all'obbligo contributivo, è possibile utilizzare le seguenti modalità:

- *bollettino Mav precompilato* inviato direttamente al datore di lavoro dall'Istituto;
- *circuito "Reti Amiche"*;
- *online, sul sito www.inps.it nella sezione: "Servizi online" -> "Cittadino" -> "Lavoratori domestici: pagamento online contributi", utilizzando la carta di credito;*
- *contact center*, telefonando al numero gratuito 803.164.

Al riguardo, si puntualizza che a seguito dell'iscrizione, l'Inps provvede ad aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore domestico.

Il contributo è legato alla paga effettiva oraria.

Gli elementi che compongono la paga oraria sono:

- la retribuzione oraria di fatto concordata tra le parti;
- il valore convenzionale del vitto e alloggio, ripartito in misura oraria.
- la tredicesima mensilità (gratifica natalizia) ripartita in misura oraria;

tenendo presente che la retribuzione oraria effettiva deve essere indicata sempre, anche nel caso si versi il contributo corrispondente alla quarta fascia.

Se l'orario di lavoro non supera le 24 ore a settimana, il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l'orario di lavoro è di almeno 25 ore settimanali, il contributo è fisso per tutte le ore retribuite.

L'entità dei contributi dovuti per l'anno 2016 può essere così schematizzata:

- *senza contributo addizionale (di cui al comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012:*

LAVORATORI ITALIANI E STRANIERI			
retribuzione oraria		importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota CUAF	Senza quota CUAF (1)

fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,39 (0,35) (2)	€ 1,40 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,57 (0,39) (2)	€ 1,58 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 1,91 (0,48) (2)	€ 1,93 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (0,25) (2)	€ 1,02 (0,25) (2)
(1) Il contributo Cuaf-Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403).			
(2) La cifra tra parentesi indica la quota a carico del lavoratore.			

- *comprensivo del contributo addizionale (comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:*

lavoratori italiani e stranieri			
retribuzione oraria		importo contributo orario	
effettiva	convenzionale	comprensivo quota Cuaf	senza quota Cuaf (1)
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,49 (0,35) (2)	€ 1,50 (0,35) (2)
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,68 (0,39) (2)	€ 1,69 (0,40) (2)
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 2,05 (0,48) (2)	€ 2,06 (0,48) (2)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,08 (0,25) (2)	€ 1,09 (0,25) (2)
(1) Il contributo CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art. 1 del D.P.R. 31.12.1971, n. 1403).			
(2) La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.			

mentre i "coefficienti di ripartizione" operativi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 sono i seguenti:

- *senza contributo addizionale (di cui al comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012):*

gestione	lavoratori domestici con Cuaf		lavoratori domestici senza Cuaf	
	aliquote	coefficienti	aliquote	coefficienti
F.P.L.D.	17,4275%	0,872793	17,4275%	0,867579
ASpl	1,0300%	0,051584	1,1500%	0,057250
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
Maternità	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,3100%	0,065607	1,3100%	0,065215
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,2000%	0,010016	0,2000%	0,009956

Totale	19,9675%	1,000000	20,0875%	1,000000
--------	----------	----------	----------	----------

comprensivo del contributo addizionale (comma 28 dell'art.2 della L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato:

gestione	lavoratori domestici con Cuaf		lavoratori domestici senza Cuaf	
	aliquote	coefficienti	aliquote	coefficienti
F.P.L.D.	17,4275%	0,815608	17,4275%	0,811053
ASpl	1,0300%	0,048204	1,1500%	0,053519
C.U.A.F.	0,0000%	0,000000		
Maternità	0,0000%	0,000000	0,0000%	0,000000
Inail	1,3100%	0,061308	1,3100%	0,060966
Contributo addizionale	1,4000%	0,065520	1,4000%	0,065154
Fondo garanzia trattamento fine rapporto	0,2000%	0,009360	0,2000%	0,009308
Totale	21,3675%	1,000000	21,4875%	1,000000

Inail-interessi dovuti sui versamenti rateizzati dei premi autoliquidati per l'anno in corso

Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione dei premi assicurativi Inail relativi al saldo per l'anno 2016 e in acconto per l'anno 2017, può essere effettuato *in unica soluzione* entro il 16 febbraio 2017 oppure in *quattro rate trimestrali*, dandone comunicazione direttamente nell'ambito della dichiarazione delle retribuzioni.

Specificamente, i datori che hanno scelto di avvalersi della rateazione, sono tenuti a corrispondere il totale del premio dovuto in *quattro diverse scadenze* e cioè entro:

- il 16 febbraio 2017, la prima rata, pari al 25% dell'importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex Anmil, senza alcuna maggiorazione per interessi;
- il 16 maggio 2017, la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo degli interessi di dilazione;
- il 21 agosto 2017, la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorata dei previsti interessi di dilazione;
- entro il 16 novembre 2016, la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandola, come per le precedenti, degli interessi per il prorogato termine di adempimento.

Per il procedere alla corresponsione del premio dovuto, nella sezione Inail del modello F24 deve risultare specificato, come regola generale, salvo particolari situazioni, per:

- *il codice sede*, il riferimento che contraddistingue la sede Inail competente per territorio;
- *il codice ditta*, il dato identificativo della ditta (non della "Pat-posizione assicurativa territoriale") presente sulla comunicazione di apertura della posizione assicurativa e su ogni altra comunicazione che l'Istituto ha inviato all'azienda;
- *il c.c.*, il codice di controllo, rappresentato dalle ultime due cifre del codice o dato identificativo della ditta;
- *il numero di riferimento*, il riferimento del premio derivante da autoliquidazione, che deve essere identificato dal codice "90" seguito dall'anno a cui l'autoliquidazione si riferisce (es.: per l'anno 2017: 902016);
- *la causale*, la lettera P;
- *l'importi a debito/credito*, l'entità del premio dovuto o dell'ammontare che risulta posto in compensazione.

I datori di lavoro, anche per l'anno 2017, devono necessariamente procedere alla presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni effettivamente corrisposte nell'anno 2016 entro il termine del 28 febbraio 2017, tenendo presente che:

- se sono titolari di una Pat-posizione assicurativa territoriale devono presentare le dichiarazioni delle retribuzioni esclusivamente con i servizi telematici "Alpi online", che calcolano anche il premio dovuto, e procedono all'invio telematico della dichiarazione salari;
- presumono di erogare nell'anno 2017 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2016 (a es.: per riduzione o cessazione dell'attività prevista nel 2017) devono inviare all'Inail - entro il 16 febbraio 2017 - la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, con il servizio "riduzione presunto", indicando le minori retribuzioni che prevedono di corrispondere nel 2017;
- si sono avvalsi dell'opportunità di corrispondere in maniera dilazionata i premi dovuti per l'anno in corso, ai sensi del comma 19 dell'art. 59 della L. 449/1997, così come modificato dall'art. 55, comma 5, della L. 144/1999, devono procedere al versamento della *rata* di premio anticipato (con la dovuta maggiorazione per interessi di dilazione nella misura espressamente prevista, come di seguito specificato) risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.

Per quanto attiene la misura degli interessi dovuti, si precisa che il tasso per il calcolo degli interessi da corrispondere in caso di pagamento rateale del premio di autoliquidazione è pari all'0,70%.

I datori di lavoro che hanno iniziato l'attività nel periodo intercorrente tra la metà e la fine di dicembre 2016 e hanno presentato la denuncia di esercizio nei termini, possono presentare l'autoliquidazione 2016/2017 entro il 16 giugno 2017, nel qual caso potranno usufruire del pagamento rateale corrispondendo la prima rata, pari al 50% del premio, entro il 16 giugno 2017, mentre sulle successive applicheranno gli specifici coefficienti da applicare agli importi della terza e quarta rata scadenti rispettivamente il 21 agosto 2017 e il 16 novembre 2017.

Di seguito, si riportano i coefficienti, riguardanti l'intero anno solare, da moltiplicare agli importi delle rate dell'autoliquidazione 2016/2017 successive alla prima, che tengono conto del differimento di diritto al primo giorno lavorativo successivo nell'ipotesi in cui il termine di pagamento del giorno 16 scada di sabato o di giorno festivo e della possibilità di effettuare il versamento delle somme che hanno scadenza tra il 1° e il 20 agosto entro il 21 agosto, senza alcuna ulteriore particolare maggiorazione.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per:

- *l'autoliquidazione 2016/2017 scaduta al 16 febbraio 2017*, incluso il settore navigazione, i coefficienti da applicare sono i seguenti:

<i>rate</i>	<i>data scadenza</i>	<i>data utile per il pagamento</i>	<i>Coefficiente interessi</i>
1°	16 febbraio 2017	16 febbraio 2017	0,00000000
2°	16 maggio 2017	16 maggio 2017	0,00134110
3°	16 agosto 2017	21 agosto 2017	0,00272740
4°	16 novembre 2017	16 novembre 2017	0,00411370

- *l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza al 16 giugno 2017*, i coefficienti da applicare sono, invece, i seguenti:

<i>rate</i>	<i>data scadenza</i>	<i>data utile per il pagamento</i>	<i>Coefficiente interessi</i>
1° e 2°	16 giugno 2017	16 giugno 2017	0,00000000
3°	16 agosto 2017	21 agosto 2017	0,00091918
4°	16 novembre 2017	16 novembre 2017	0,00230548

Cessioni di veicoli usati e Iva

Ai sensi dell'art. 19-bis1 del decreto Iva, per le cessioni di:

- ciclomotori;
- motocicli;
- autovetture;
- autoveicoli;

che a suo tempo sono stati importati o acquistati, anche utilizzando un'operazione di leasing, la base imponibile deve essere determinata applicando al corrispettivo pattuito la percentuale di detrazione che era stata utilizzata in sede di acquisizione come schematizzato nel seguente prospetto:

<i>veicoli acquistati</i>	<i>detrazione iva operata in sede di acquisto del veicolo</i>	<i>regime fiscale previsto per la successiva cessione</i>
entro il 31 dicembre 2000	Iva non detratta in modo totale	Esente ex art. 10, n. n. 27-quinquies, del decreto Iva
nel periodo dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2005	Iva detratta nella misura del 10%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 10% del corrispettivo di cessione
nel periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2005	Iva detratta nella misura del 10% più ulteriore 30% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006	Iva detratta nella misura del 15%, senza successiva presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 15% del corrispettivo di cessione
nel periodo dal 1° gennaio 2006 al 13 settembre 2006	Iva detratta nella misura del 15% più ulteriore 25% a seguito della presentazione dell'istanza di rimborso	Base imponibile Iva nella misura del 40% del prezzo di cessione posta in essere successivamente al 13 settembre 2006
nel periodo dal 14 settembre 2006 al 26 giugno 2007	Iva detratta in relazione al principio di inerenza in relazione all'utilizzo	Base imponibile Iva nella misura corrispondente alla percentuale di tributo detratto in sede di acquisizione in relazione al principio di inerenza
dal 27 giugno 2007	Iva detratta nella misura del 40%	Base imponibile Iva nella misura del 40% del corrispettivo di cessione

Caso – nel mese di dicembre 2016, un esercente attività d'impresa, ha ceduto un'autovettura al prezzo (Iva esclusa) di € 10.000,00, che aveva acquistato nel mese di maggio 2005 per € 50.000,00, oltre all'Iva del 20% pari a € 10.000,00.

Nell'anno 2005, aveva proceduto a detrarre il 10% dell'Iva (€ 1.000,00) e non aveva ritenuto opportuno presentare l'istanza di rimborso per poter beneficiare dell'ulteriore detrazione.

La fattura per la cessione dell'autovettura, limitatamente ai conteggi, deve necessariamente risultare così redatta:

- | | |
|--|-------------|
| - Prezzo di cessione dell'autovettura | € 10.000,00 |
| - Iva 22% su € 1.000,00 (10% del prezzo di cessione) | € 220,00 |

- Totale fattura € 10.220,00

Per quanto attiene alla cessione in esame, al rigo VE22 della dichiarazione annuale Iva 2016, deve risultare compreso l'importo di € 1.000,00 con l'inerente entità di tributo pari a € 220,00, tenendo presente, inoltre, che l'ammontare imponibile di € 1.000,00 deve essere anche evidenziato al successivo rigo VE39, in quanto deve concorrere negativamente alla formazione del "volume d'affari" da indicare al successivo rigo VE40. Limitatamente ai dati del caso esaminato, l'esposizione dei dati deve risultare così impostata:

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			
	VE21				
	VE22		1.000		220
	VE40 (meno)	Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	1.000		
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei rigi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)			

Per completezza dell'argomento inerente alle cessioni dei veicoli, si rammenta che con l'art. 1, comma 261, lett. c), della L. 24 dicembre 2007, n. 244, è stato coordinato il regime Iva inerente alle cessioni di beni il cui acquisto e/o l'importazione ha consentito di operare una detrazione parziale del tributo.

In concreto, risulta operativo il principio che la base imponibile delle cessioni di beni acquistati con la detrazione parziale dell'imposta nel rispetto del dettato dell'art. 19-bis1 del decreto Iva o di altre specifiche norme riguardanti l'indetraibilità oggettiva, deve essere individuata, in relazione all'art. 13 del decreto Iva, applicando al corrispettivo dell'operazione la medesima percentuale di detrazione che è stata esercitata in sede di acquisizione del bene.

Poiché l'art. 19-bis1 del decreto Iva, prevede espressamente che l'imposta versata per l'acquisto e/o l'importazione dei veicoli è detraibile:

- *nella misura ridotta del 40%*, se vengono utilizzati solo parzialmente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;
- *per l'intero importo*, se:
 - l'acquirente svolge attività di agente e/o rappresentante di commercio;
 - rientrano nell'ambito dell'oggetto dell'attività propria dell'impresa, come, a titolo meramente indicativo, nel caso del rivenditore o del concessionario di autovetture e autoveicoli;
 - sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione;

tenendo in considerazione che alla medesima regola procedurale di detrazione del tributo sono soggette le operazioni inerenti all'acquisto e/o all'importazione dei componenti e/o di ricambi dei veicoli in argomento. Inoltre, si rammenta che nell'art. 19-bis1, lettere c) e d), del decreto Iva risulta presente il concetto unitario di "veicoli stradali a motore", che necessariamente comprende *"tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto"*.

Poiché l'individuazione dei beni deve essere ricercata esclusivamente nella lett. c) dell'art. 19-bis1, del decreto Iva, si potrebbe affermare che sussiste la detrazione integrale del tributo, quando il veicolo risulta effettivamente ed esclusivamente utilizzato nell'attività d'impresa o professionale.

Anche il depositario al termine della tenuta delle scritture contabili può comunicare l'avvenuta risoluzione del rapporto

L'art. 35 del decreto Iva prevede che i soggetti che intraprendono l'esercizio di un'impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono entro trenta giorni farne dichiarazione all'Agenzia delle entrate.

Il comma 2 dell'articolo citato, richiede espressamente che venga specificato, tra gli elementi che devono risultare dalla dichiarazione di inizio attività, il *"luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti."*

A sua volta, il comma successivo stabilisce che il contribuente deve dichiarare, fra l'altro, la variazione degli elementi elencati al comma 2, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.

In relazione all'art. 35, comma 3, del citato decreto Iva, grava, pertanto, sul contribuente l'obbligo di dichiarare entro trenta giorni all'Agenzia delle entrate la variazione degli elementi risultanti dalla dichiarazione di inizio attività, compresa la variazione del luogo di tenuta e conservazione delle scritture contabili.

Le disposizioni richiamate non prevedono obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate a carico del terzo depositario nel caso in cui, cessato il rapporto di deposito, riconsegna al contribuente le scritture contabili.

Pertanto, in caso di variazione del luogo di conservazione delle scritture contabili, l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle entrate la variazione dei dati deve essere assolto dal contribuente e non può essere correttamente soddisfatto dal terzo con il quale cessa il rapporto di deposito (e/o di tenuta).

Il depositario, in relazione alle disposizioni che disciplinano le modalità di trasmissione della dichiarazione sopra richiamate, può, tuttavia, provvedere alla presentazione del modello anagrafico, quale persona delegata dal contribuente o, in presenza di prescritti requisiti, in qualità di incaricato alla trasmissione telematica.

Se non si verificano le anzidette ipotesi, il depositario può chiedere al contribuente prova dell'avvenuta presentazione della dichiarazione di variazione dei dati, considerato l'interesse al corretto adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui trattasi, anche ai fini di eventuali accessi o richieste di ispezioni documentali ai sensi dell'art. 52 del decreto Iva.

Nell'eventualità che non abbia conferma dell'avvenuta presentazione della dichiarazione, il depositario può comunicare all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, territorialmente competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, l'avvenuta risoluzione del rapporto di deposito allegando una copia del verbale di consegna delle scritture.

Il depositario può presentare analogha comunicazione nel caso in cui sia stato impossibilitato a restituire le scritture contabili al contribuente, indicandone la motivazione.

Agenda

Scadenario dal 16 al 28 febbraio 2017

<i>Giorno</i>	<i>Adempimento</i>	<i>Fatto/ da fare</i>
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> , compresa quella sull'energia elettrica in rata d'acconto..	
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef <i>di competenza del mese precedente</i> .	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	ARTIGIANI E COMMERCianti Versamento da parte degli iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'Inps della quota contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito inerente al quarto e ultimo trimestre 2016.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi a norma dell'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente, tenendo presente che il versamento deve essere effettuato se l'entità delle ritenute operate è di almeno € 500,00.	
16	CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ DEL 3% Versamento, da parte dei datori di lavoro-sostituti d'imposta che erogano redditi di lavoro dipendente e/o assimilati, del contributo di solidarietà del 3% dovuto sui redditi di importo superiore a € 300.000,00 euro lordi annui, trattenuto in sede di conguaglio di fine anno posto in essere nel corso dello scorso mese.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati nel corso del mese precedente, nonché dei contributi trimestrali per gli operai agricoli a tempo indeterminato.	

16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti al mese precedente per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI PER VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, nel corso del mese precedente hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali nel corso del mese precedente.	
16	ENASARCO-CONTRIBUTI Pagamento dei contributi dovuti sulle provvigioni inerenti al trimestre ottobre-dicembre.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 17% SULLE RIVALUTAZIONI DEL TFR I datori di lavoro-sostituti d'imposta devono procedere al pagamento del saldo dell'imposta sostitutiva del 17% sulle rivalutazioni del Tfr-trattamento di fine rapporto maturate nell'anno solare precedente, utilizzando in compensazione, se ne ricorrono le condizioni, il credito scaturente dal versamento effettuato nei periodi d'imposta 1997 e/o 1998 a titolo di anticipo della tassazione del Tfr.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di dicembre (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del	

	precedente mese di dicembre (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .	
16	INAIL-PREMI A SALDO E IN ACCONTO Per i datori di lavoro e per i committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, scade il termine: <ul style="list-style-type: none">• per comunicare telematicamente all'Inail, la riduzione delle retribuzioni presunte per l'anno in corso;• procedere all'autoliquidazione dei premi inerenti ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, dovuti a saldo per l'anno precedente e in acconto per quello in corso;• per eseguire l'inerente pagamento in unica soluzione oppure della prima delle quattro rate, nell'ipotesi di opzione alla rateazione.	
16	INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate nel mese precedente in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.	
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	
16	IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA Pagamento: <ul style="list-style-type: none">• da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese;• da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di dicembre (<i>secondo mese precedente</i>), al netto dell'eventuale acconto corrisposto entro il 27 dicembre scorso;• da parte dei soggetti con partita Iva-regime trimestrale per "natura", come, ad esempio, gli autotrasportatori, benzinai e subfornitori, dell'eventuale debito di tributo di competenza del quarto trimestre 2016, senza alcuna maggiorazione per interessi.	
16	RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d'imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none">- compensi per avviamento commerciale;- contributi degli enti pubblici;- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);- premi e vincite;- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione,	

	<p>rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;</p> <ul style="list-style-type: none">- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;- redditi di lavoro autonomo;- redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;- redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive, specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
16	<p>TOBIN TAX</p> <p>Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti nel corso del mese precedente.</p>	
20	<p>CONTRIBUTO CONAI</p> <p>Liquidazione della contribuzione dovuta per il mese precedente e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>	
25	<p>CONTRIBUTI ENPAIA</p> <p>I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>	
25	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE</p> <p>Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat inerenti al mese precedente, tenendo presente che è stato soppresso l'obbligo per gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea.</p>	
28	<p>COMUNICAZIONI DATI INERENTI A FORNITURE DI DOCUMENTI FISCALI</p> <p>Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti fiscali e i soggetti autorizzati alla rivendita devono procedere, in relazione al precedente periodo d'imposta, alla trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate delle comunicazioni dei dati relativi alla fornitura di documenti fiscali.</p>	
28	<p>COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA</p> <p>Comunicazione diretta o tramite gli intermediari abilitati dei dati e delle informazioni che consentono ai contribuenti di beneficiare di specifiche agevolazioni, da parte:</p> <ul style="list-style-type: none">• di coloro che erogano rimborsi relativi a spese universitarie, diversi dalle Università e dai datori di lavoro;• dei soggetti che erogano mutui agrari e fondiari;• degli enti previdenziali;• delle imprese di assicurazione;• delle banche, delle Poste e degli Istituti di pagamento;• dei soggetti che svolgono attività di pompe funebri e attività connesse;• delle Università statali e non statali;• delle forme pensionistiche complementari;• degli enti e delle casse aventi esclusivamente fine assistenziale e fondi	

	<p>integrativi del servizio sanitario nazionale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • degli amministratori di condominio, in carica al 31 dicembre dell'anno precedente. 	
28	<p>CONTRATTI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI</p> <p>Per coloro che hanno stipulato contratti di affitto dei fondi rustici devono procedere sia a registrare in modo cumulativo i contratti di affitto dei fondi rustici, non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati nel 2016, sia a corrispondere l'inerente imposta.</p>	
28	<p>CONTRIBUZIONI INPS</p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; • ai collaboratori coordinati e continuativi; • ai lavoratori a progetto; • ai lavoratori autonomi occasionali; • ai venditori a domicilio; • agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. <p>Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport.</p>	
28	<p>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</p> <p>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.</p>	
28	<p>IMPOSTA DI BOLLO</p> <p>Pagamento, da parte dei soggetti che assolvono l'imposta di bollo in modo virtuale, della prima rata bimestrale, utilizzando il modello F24.</p>	
28	<p>IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI</p> <p>Pagamento, da parte delle compagnie di assicurazioni e soggetti assimilati, dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio, nonché sui conguagli dell'imposta relativa ai premi e accessori dello scorso mese di dicembre.</p>	
28	<p>IMPRENDITORI CHE APPLICANO IL REGIME FISCALE FORFETARIO</p> <p>Presentazione dichiarazione telematica all'Inps per beneficiare, per l'anno in corso, tenendo presente che per coloro che hanno già fruito del regime agevolato per l'anno precedente, l'agevolazione si rende operativa anche nel 2017, salvo espressa rinuncia.</p>	
28	<p>INAIL-AUTOLIQUIDAZIONE DEI PREMI DOVUTI</p> <p>Per i datori di lavoro e/o per i committenti di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, scade il termine per procedere alla trasmissione telematica della denuncia inerente all'autoliquidazione dei premi dovuti a saldo per il 2016 e in acconto per il 2017.</p>	
28	<p>INAIL-DOMANDA PER LA RIDUZIONE DEI PREMI</p> <p>I datori di lavoro che risultano essere in attività da almeno due anni, se ne ricorrono i presupposti previsti, hanno la possibilità di procedere a trasmettere</p>	

	all'Inail la richiesta-istanza di riduzione dei premi.	
28	IVA-DICHIARAZIONE ANNUALE Scade il termine, salvo proroga, per procedere alla presentazione della dichiarazione annuale Iva per l'anno 2016.	
28	LIBRO UNICO DEL LAVORO Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti al mese precedente, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.	
28	RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO-SECONDA o UNICA RATA IMPOSTE SUL REDDITO Termine per porre in essere, da parte dei contribuenti persone fisiche, società di persone e soggetti equiparati, soggetti Ires solari, il ravvedimento degli adempimenti inerenti all'omesso o insufficiente versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef o Ires, Irap, inerenti addizionali, imposte sostitutive e patrimoniali, il cui termine è scaduto il 30 novembre scorso, corrispondendo le somme dovute, la sanzione amministrativa ridotta dell'1,67% e gli interessi legali.	
28	RAVVEDIMENTO-SOGGETTI IVA Per i soggetti Iva scade il termine per procedere a regolarizzare, con sanzioni ridotte ad un ottavo del minimo, sia l'infedele presentazione della dichiarazione inerente all'anno 2015 e/o gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti del 2016, sia le violazioni commesse nel 2015, con sanzioni ridotte a un settimo del minimo e nei periodi d'imposta antecedenti, con sanzioni ridotte un sesto del minimo, oltre agli interessi legali.	
28	SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese di riferimento.	
28	SOGGETTI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO Segnalazione telematica all'Uif della Banca d'Italia delle operazioni, di valore pari o superiore a € 12.500,00 poste in essere nel corso del mese precedente.	

Schede operative

Autoveicoli strumentali nell'attività d'impresa (anno 2017)

<i>Tipo operazione</i>	<i>Riferimento operativo</i>	<i>Rilevanza procedurale</i>
Acquisto	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto più oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile (<i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i>). Per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
Ammortamento	<i>Valore contabile di imputazione</i>	Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato in relazione al stimato periodo di utilizzo.
	<i>Imposte dirette</i>	Quota di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale o del periodo d'imposta con applicazione dell'aliquota individuabile nel D.M. 31.12.1988, che, di regola, è pari a: 20% (<i>nel primo periodo d'imposta di entrata in uso del bene, l'aliquota deve essere ridotta alla metà</i>). Per gli acquisti di beni nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e risulti eseguito il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
Leasing-canone	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dei canoni che possono essere imputati all'esercizio sociale o al periodo d'imposta da imputare nel rispetto del principio di competenza temporale (<i>in relazione al valore distintamente ed espressamente specificato nel contratto di leasing</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Canoni interamente deducibili nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite òriscontiö</i>), tenendo presente che per gli acquisti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2017 (o entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro il 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
Leasing-riscatto	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto più oneri accessori di diretta imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile (<i>tramite imputazione a titolo di ammortamento</i>). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a p 516,46, sussiste la possibilità di applicare l'ammortamento nella misura del 100% (con l'operatività, se ne ricorrono i presupposti, del super-ammortamento).
Noleggjo full	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile del noleggjo più oneri accessori di diretta

service		imputazione (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite òriscontió</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Ammontare noleggiato interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite òriscontió</i>).
Premi assicurativi	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite òriscontió</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma dell'art. 10 del medesimo decreto.
	<i>Imposte dirette</i>	Ammontare premio assicurativo interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite òriscontió</i>).
Bollo auto/tassa di circolazione	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dell'imposta di bollo nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite òriscontió</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione fuori campo Iva
	<i>Imposte dirette</i>	Ammontare dell'imposta di bollo deducibile secondo il principio di cassa, anche se può essere rispettato il criterio della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite òriscontió</i>).
Carburanti e lubrificanti	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile integralmente.
Manutenzioni e riparazioni	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Interamente deducibile fino al limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccezione per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi (per gli esercenti attività di taxi, scuola guida, trasporti pubblici e autotrasportatori: interamente deducibile fino al limite del 25% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccezione per quote costanti nei tre periodi d'imposta successivi).
Oneri e/o spese incrementative	<i>Entità valore contabile</i>	Capitalizzazione dell'incremento del valore del bene in misura pari all'ammontare imponibile addebitato.
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile (<i>tramite imputazione a titolo di maggiori quote ammortamento</i>).
Pedaggi autostradali	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile.
Contravvenzioni o multe stradali	<i>Entità valore contabile</i>	Importo della contravvenzione più oneri di diretta imputazione (compreso onere inerente alla notifica).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione non Iva.
	<i>Imposte dirette</i>	Interamente non deducibile.
Altre spese	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva

diverse dalle precedenti		acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 100% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile.

Autoveicoli con limitazioni fiscali nell'attività d'impresa aventi il requisito dell'inerenza, ma non sono utilizzati esclusivamente per l'attività svolta (anno 2017)

<i>Tipo operazione</i>	<i>Riferimento operativo</i>	<i>Rilevanza procedurale</i>
Acquisto	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto più oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile della misura del 20% dell'intero ammontare del valore di acquisto, tenendo presente il limite massimo di € 18.075,99 (tramite imputazione a titolo di ammortamento).
Ammortamento	<i>Valore contabile di imputazione</i>	Quota annua civilistica come da piano di ammortamento individuato in relazione al stimato periodo di utilizzo.
	<i>Imposte dirette</i>	Quota di ammortamento di competenza dell'esercizio sociale o del periodo d'imposta con applicazione dell'aliquota individuabile nel D.M. 31.12.1988, che, di regola, è pari a: 20% (nel primo periodo d'imposta di entrata in uso del bene, l'aliquota deve essere ridotta alla metà). L'importo base su cui calcolare l'ammortamento non può superare l'entità di € 3.615,20. Per gli acquisti di beni nuovi effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 si rende operativo il super-ammortamento nella misura del 140%.
Leasing-canone	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dei canoni che possono essere imputati all'esercizio sociale o al periodo d'imposta da imputare nel rispetto del principio di competenza temporale (in relazione al valore distintamente ed espressamente specificato nel contratto di leasing).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Canoni nella quota massima deducibile del costo di acquisto leasing nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta, compresa Iva non detraibile, nel rispetto della competenza temporale (imputazione, se del caso, tramite sconti) e nei limiti della percentuale di deducibilità: $[(18.075,99 \times 20 \times 100) : \text{costo sostenuto dal concedente} + \text{Iva non detraibile per l'utilizzatore}]$.
Leasing-riscatto	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile dell'acquisto più oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per l'intero ammontare del valore contabile nel limite massimo di € 3.615,20 (tramite imputazione a titolo di ammortamento). Se il valore di riscatto è inferiore o pari a € 516,46, sussiste la possibilità di applicare l'ammortamento immediato nella misura del 20%.
Noleggito full service	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato più eventuali oneri accessori di diretta imputazione più quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti), nel rispetto della competenza

		temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite õriscontiõ</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile nella misura del 20% dell'intero ammontare del valore del noleggio, tenendo presente il limite massimo di p 3.615,20.
Premi assicurativi	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare del premio assicurativo nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite õriscontiõ</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Di regola, per i premi assicurativi non viene emessa fattura ai sensi dell'art. 21 del decreto Iva, in quanto operazione esente a norma dell'art. 10 del medesimo decreto.
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare del premio assicurativo interamente deducibile nell'esercizio sociale o nel periodo d'imposta nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite õriscontiõ</i>).
Bollo auto/tassa di circolazione	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare dell'imposta di bollo nel rispetto della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite õriscontiõ</i>).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione fuori campo Iva
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare dell'imposta di bollo deducibile secondo il õprincipio di cassaõ, anche se può essere rispettato il criterio della competenza temporale (<i>imputazione, se del caso, tramite õriscontiõ</i>).
Carburanti e lubrificanti	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito e/o della scheda carburante nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	20% dell'ammontare della spesa per carburanti e lubrificanti deducibile secondo il õprincipio di cassaõ.
Manutenzioni e riparazioni	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	20% della spesa sostenuta deducibile fino al limite del 5% del valore dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta e per l'eccezione per quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi.
Oneri e/o spese incrementative	<i>Entità valore contabile</i>	Capitalizzazione dell'incremento del valore del bene in misura pari all'ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% del valore contabile (<i>tramite imputazione a titolo di maggiori quote ammortamento</i>).
Pedaggi autostradali	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% dell'entità del valore contabile.
Contravvenzioni o multe stradali	<i>Entità valore contabile</i>	Importo della contravvenzione <i>più</i> oneri di diretta imputazione (compreso onere inerente alla notifica).
	<i>Detrazione Iva</i>	Operazione non Iva.
	<i>Imposte dirette</i>	Interamente non deducibile.
Altre spese diverse dalle	<i>Entità valore contabile</i>	Ammontare imponibile addebitato <i>più</i> eventuali oneri accessori di diretta imputazione <i>più</i> quota Iva non detraibile (come da

precedenti		annotazione nel registro Iva acquisti).
	<i>Detrazione Iva</i>	Nella misura del 40% in relazione all'avvenuta coerente annotazione del documento di addebito nel registro Iva acquisti.
	<i>Imposte dirette</i>	Deducibile per il 20% dell'entità del valore contabile.

Da un soggetto che <i>non</i> può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica e il riscontro della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)	<input type="checkbox"/>
---	--------------------------

Le scritture contabili obbligatorie ai fini Iva sono state tenute e conservate regolarmente		
Registro Iva delle fatture emesse	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Registro Iva dei corrispettivi	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Registro Iva degli acquisti	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Riscontro della corrispondenza con i dati indicati in dichiarazione annuale Iva		
I dati esposti nel modello Iva corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie ai fini Iva e specificamente:		
<ul style="list-style-type: none"> • gli ammontari imponibili indicati nel quadro VE coincidono con quelli risultanti dal registro Iva delle fatture emesse distinti per aliquota 	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • gli ammontari imponibili annotati del quadro VF coincidono con quelli risultanti dal registro Iva degli acquisti distinti per aliquota 	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Gli importi del tributo esposti nel modello Iva da considerare:	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
<ul style="list-style-type: none"> • a debito presenti nel quadro VE risultano corretti applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente? • a credito presenti nel quadro VF risultano corretti applicando a ciascun importo imponibile l'aliquota Iva corrispondente? 	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il credito IVA 2015 riportato nel 2016 coincide con l'ammontare risultante dalla dichiarazione Iva inerente a tale anno, regolarmente presentata in via telematica?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
L'ammontare del credito Iva utilizzato in compensazione "orizzontale" nel modello F24, coincide con quanto indicato nel modello Iva 2017?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Verifica della formazione del credito annuale Iva		
Sono presenti operazioni attive soggette ad aliquote inferiori rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sono presenti operazioni non imponibili?		

	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sono presenti operazioni di acquisto o di importazione di beni ammortizzabili?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sono presenti operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sono presenti operazioni non soggette ad imposta?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Controlli procedurali inerenti all'attività e/o alla situazione del contribuente		
Il contribuente è un soggetto esportatore abituale?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il contribuente è una società non operativa?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
I registri Iva risultano regolarmente tenuti nel rispetto della normativa vigente e sono formalmente conformi ad essa?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
La contabilità Iva è tenuta con sistemi elettrocontabili o meccanografici?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Se i registri Iva sono stati tenuti con sistemi elettrocontabili o meccanografici, la stampa è già stata fatta in versione definitiva?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Le liquidazioni Iva periodiche (mensili o trimestrali) risultano stampate o trascritte?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Per le liquidazioni Iva periodiche a debito, sono stati verificati i relativi modelli F24 di versamento?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
In presenza di regimi e/o di metodi particolari (es.: pro-rata) di determinazione dell'Iva ammessa in detrazione risultano formalmente corretti i relativi calcoli?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Gli importi indicati nel quadro VH corrispondono alle relative liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali)?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Gli ammontari della sezione prima del quadro VL risultano correttamente riportati, con particolare riferimento al credito risultante dall'anno precedente ancora utilizzabile?	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

Controllo liquidazioni periodiche			
<i>Soggetto Iva in regime di liquidazione mensile</i>			
<i>Liquidazioni Iva del mese di</i>	<i>Importo risultante quale saldo</i>		<i>Data di avvenuto versamento del saldo a debito</i>
	<i>a credito</i>	<i>a debito</i>	
Gennaio 2016			
Febbraio 2016			
Marzo 2016			
Aprile 2016			
Maggio 2016			
Giugno 2016			
Luglio 2016			
Agosto 2016			
Settembre 2016			
Ottobre 2016			
Novembre 2016			
Dicembre 2016			
Acconto versato			
Acconto Iva 2016 non dovuto in base: - al metodo storico - al metodo previsionale - delle operazioni effettuate al 20.12.2016			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tali ammontari coincidono con quanto risulta indicato nel modello Iva 2017?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
<i>Soggetto Iva in regime di liquidazione trimestrale</i>			
<i>Liquidazioni Iva del</i>	<i>Importo risultante quale saldo</i>		<i>Data di avvenuto versamento del saldo a debito</i>
	<i>a credito</i>	<i>a debito</i>	
Primo trimestre 2016			
Secondo trimestre 2016			
Terzo trimestre 2016			
Quarto trimestre 2016			
Saldo Iva 2016			
Acconto versato			
Acconto Iva 2016 non dovuto in base: - al metodo storico - al metodo previsionale - delle operazioni effettuate al 20.12.2016			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tali ammontari coincidono con quanto risulta indicato nel modello Iva 2017?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Nel modello Iva 2016 risulta apposto il visto di conformità		Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Il credito Iva 2015 risultante dalla dichiarazione Iva 2016 trasmessa di		€	

è stato richiesto a rimborso per è stato riportato al periodo d'imposta successivo per	€ €		
L'entità del credito Iva annotato al rigo VL8 del modello Iva 2017 coincide con quello del 2015 riportato nel periodo d'imposta 2016	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Sì <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%; border: none;">No <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		
L'entità del credito Iva del 2015 che è stato utilizzato per compensazione "orizzontale" nel modello F24 per	€		
coincide con quanto annotato al rigo VL9 del modello Iva 2017	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Sì <input type="checkbox"/></td> <td style="width: 50%; border: none;">No <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>		

Fattispecie che ha partecipato alla formazione del credito Iva		
<input type="checkbox"/> Prevalenti operazioni attive con aliquota minore rispetto a quella degli acquisti e delle importazioni		
<input type="checkbox"/> Operazioni non imponibili (di cui agli artt. 8, 8-bis, 9, ecc. del decreto Iva)		
<input type="checkbox"/> Acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili		
<input type="checkbox"/> Operazioni non soggette all'imposta (di cui agli artt. 7-ter e 7-septies del decreto Iva)		
<input type="checkbox"/> Operazioni non imponibili poste in essere dai produttori agricoli		
Cessazione attività nel 2016	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Possibile richiesta rimborso del minor credito Iva del triennio	Sì <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Credito Iva 2014 (rigo VX5 del modello Iva 2015) meno: entità utilizzata in compensazione nel modello F24 (rigo VL9, del modello Iva 2016), con contributi e tributi diversi dall'Iva uguale: Credito Iva 2014 non compensato nel corso del 2015	€ € €	

Credito Iva 2015 (rigo VX5 del modello Iva 2016) meno: entità utilizzata in compensazione nel modello F24 (rigo VL9, del modello Iva 2017), con contributi e tributi diversi dall'Iva	€
---	---------

positivo?		
-----------	--	--

Luogo e data	Firma del professionista abilitato
.....,